



## SPECIALE ASAPS

# LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI

### Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di **venti punti** che, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni a seguito della comunicazione della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione **deve risultare** dal verbale di contestazione redatto dagli agenti della polizia stradale.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni di norme che determinano decurtazione di punti, possono essere decurtati un **massimo di quindici punti** (*le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente*).

L'organo da cui dipende l'agente accertatore della violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, **entro trenta giorni** dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (*la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi*).

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS, deve fornire all'organo di polizia che procede, **entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione**, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 269,00 a € 1.075,00** (art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada).

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati

<p>alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri (<i>chi vuole conoscere la propria situazione "punti" può rivolgersi o a un ufficio della DTT, oppure telefonare al n. 848.782.782. attivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i>).</p>
<p><b>Purché il punteggio non sia esaurito</b>, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare <b>6 punti</b>. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare <b>9 punti</b>. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una <b>prova di esame</b>.</p>
<p>Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, <b>determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale</b>, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, <b>determina l'attribuzione di un credito di due punti</b>, fino a un massimo di <b>dieci punti</b> (Punteggio massimo totale 30 punti. Sarà raggiunto dai patentati dal 1° luglio 2013 già titolari di patente alla data del 1° luglio 2003, che non abbiano subito perdite di punti nel periodo).</p>
<p>Alla <b>perdita totale del punteggio</b>, il titolare della patente <b>deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica</b> di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di <b>almeno cinque punti</b>, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino <b>ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti</b>.</p>
<p>Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti <b>entro trenta giorni</b> dalla notifica del provvedimento di revisione, <b>la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato</b>, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.</p>
<p>Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, <b>nel termine di quindici giorni</b>, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che <b>entro trenta giorni</b> dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.</p>
<p>Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria <b>B o superiore</b>, i punti per ogni singola violazione, <u>sono raddoppiati</u> qualora le violazioni siano commesse <b>entro i primi tre anni dal rilascio</b>. Per gli stessi <b>tre anni</b>, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di <b>un punto all'anno</b> fino ad un massimo di <b>tre punti</b>.</p>

**NOTA:** Con sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II, ha precisato che le società con molti dipendenti non possono ritenersi giustificate laddove omettano di comunicare i dati del conducente del veicolo ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida (o CQC).

## TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

NORMA VIOLATA		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	3
	Comma 9 e	6
	Comma 9 bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art.149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4

<b>Art. 162</b>	<b>Comma 5</b>	<b>2</b>
<b>Art. 164</b>	<b>Comma 8</b>	<b>3</b>
<b>Art. 165</b>	<b>Comma 3</b>	<b>2</b>
<b>Art. 167</b>	<b>Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:</b>	
	<b>a) eccedenza non superiore a 1t</b>	<b>1</b>
	<b>b) eccedenza non superiore a 2t</b>	<b>2</b>
	<b>c) eccedenza non superiore a 3t</b>	<b>3</b>
	<b>d) eccedenza superiore a 3t</b>	<b>4</b>
	<b>Commi 3,5 e 6,con riferimento a:</b>	
	<b>a) eccedenza non superiore al 10%</b>	<b>1</b>
	<b>b) eccedenza non superiore al 20%</b>	<b>2</b>
	<b>c) eccedenza non superiore al 30%</b>	<b>3</b>
	<b>d) eccedenza superiore al 30%</b>	<b>4</b>
	<b>Comma 7</b>	<b>3</b>
<b>Art. 168</b>	<b>Comma 7</b>	<b>4</b>
	<b>Comma 8</b>	<b>10</b>
	<b>Comma 9</b>	<b>10</b>
	<b>Comma 9-bis</b>	<b>2</b>
<b>Art. 169</b>	<b>Comma 8</b>	<b>4</b>
	<b>Comma 9</b>	<b>2</b>
	<b>Comma 10</b>	<b>1</b>
<b>Art. 170</b>	<b>Comma 6</b>	<b>1</b>
<b>Art. 171</b>	<b>Comma 2</b>	<b>5</b>
<b>Art. 172</b>	<b>Commi 10 e 11</b>	<b>5</b>
<b>Art. 173</b>	<b>Commi 3 e 3-bis</b>	<b>5</b>
<b>Art. 174</b>	<b>Comma 5 per violazione dei tempi di guida</b>	<b>2</b>
	<b>Comma 5 per violazione dei tempi di riposo</b>	<b>5</b>
	<b>Comma 6</b>	<b>10</b>
	<b>Comma 7 primo periodo</b>	<b>1</b>
	<b>Comma 7 secondo periodo</b>	<b>3</b>
	<b>Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida</b>	<b>2</b>
	<b>Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo</b>	<b>5</b>
	<b>Comma 8</b>	<b>2</b>
<b>Art. 175</b>	<b>Comma 13</b>	<b>4</b>

	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
<b>Art. 176</b>	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
<b>Art. 177</b>	Comma 5	2
<b>Art. 178</b>	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2
<b>Art. 179</b>	Comma 2 e 2 bis	10
<b>Art. 186</b>	Commi 2 e 7	10
<b>Art. 186-bis</b>	Comma 2	5
<b>Art. 187</b>	Commi 1 e 8	10
<b>Art. 188</b>	Comma 4	2
<b>Art. 189</b>	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
<b>Art. 191</b>	Comma 1	8
	Comma 2	4
	Comma 3	8
<b>Art. 192</b>	Comma 6	3
	Comma 7	10

Ufficio studi Asaps